



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  
Servizio Tecnico Centrale  
**IL PRESIDENTE**

Ministero dell'Interno  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica  
**IL DIRETTORE CENTRALE**

Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore  
la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;

**VISTO** il decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 riportante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE;

**VISTI** il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 377 del 19 ottobre 2017 con il quale è stabilita la composizione del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione di cui all'art.3 del Decreto legislativo 16 giugno 2017 n.106;

**VISTE** le note del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 36975 del 4 marzo 2013 e n.58440 del 9 aprile 2013, con le quali sono state comunicate alla Commissione Europea le procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione , ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento (UE) n.305/2011;

**CONSIDERATO** che non risulta ancora stipulata la convenzione regolante le attività di accreditamento nel settore dei prodotti da costruzione, di cui all'articolo 11, comma 3, del Decreto

Legislativo 106 del 16 giugno 2017 e che quindi si applica la procedura di Autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento di cui all'articolo 12 dello stesso Decreto Legislativo 106 del 16 giugno 2017;

**CONSIDERATO** che il Regolamento n.305/2011 è entrato pienamente in vigore il 1 luglio 2013;

**VISTI** i Decreti del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP., del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica e del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore **n.5674** (Prot. STC) **del 04 settembre 2014** e **n.222** (Prot. STC) **del 10 luglio 2015** con i quali la **DIMITTO Italia S.r.l.** è stata autorizzata a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione Europea di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione;

**VISTA** l'istanza di **ulteriore autorizzazione** quale organismo per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, presentata al Ministero dello Sviluppo Economico dall'Organismo **DIMITTO Italia S.r.l.** sito in **TITO (PZ) - C.DA S. LOJA - AGORÀ SHOPPING VILLAGE – AREA 1**;

**VISTO** l'esito favorevole della relativa istruttoria svolta dalle Amministrazioni competenti;

**VISTA** la decisione favorevole assunta dal Comitato di cui all'art. 3 del Decreto legislativo del 16 giugno 2017 n. 106, espressa in data **15 novembre 2017**;

#### **DECRETANO**

Art. 1

L'Organismo **DIMITTO Italia S.r.l.** sito in **TITO (PZ) - C.DA S. LOJA - AGORÀ SHOPPING VILLAGE – AREA 1**, nel seguito denominato "Organismo", è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

#### **Organismo di Certificazione del Controllo della Produzione in Fabbrica:**

<b>Mandato</b>	<b>Norma Armonizzata</b>	<b>Titolo/Prodotto</b>	<b>Note</b>
<b>M/100</b>	EN1168	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Lastre alveolari	-----
	EN1520	Componenti prefabbricati armati di calcestruzzo alleggerito con struttura aperta con armatura strutturale o non- strutturale	-----
	EN12737	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Lastre per pavimentazioni di stalle	-----
	EN12794	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Pali da fondazione	-----

EN12843	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Antenne e pali	-----
EN13224	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi nervati per solai	-----
EN13225	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi strutturali lineari	-----
EN13693	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi speciali per coperture	-----
EN13747	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Lastre per solai	-----
EN13978-1	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Garage prefabbricati di calcestruzzo - Parte 1: Requisiti per garage di calcestruzzo armato realizzati con elementi monolitici o composti da elementi singoli a tutta dimensione	-----
EN14843	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Scale	-----
EN14844	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi scatolari	-----
EN14991	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi da fondazione	-----
EN14992	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi da parete	-----
EN15037-1	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Solai a travetti e blocchi - Parte 1: Travetti	-----
EN15037-2	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Solai a travetti e blocchi - Parte 2: Blocchi di calcestruzzo	-----
EN15037-3	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Solai a travetti e blocchi - Parte 3: Blocchi di laterizio	-----
EN15037-4	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Solai a travetti e blocchi - Parte 4: Blocchi di polistirene espanso	-----
EN15050	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi da ponte	-----
EN15258	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi per muri di sostegno	-----

#### Art. 2

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente articolo 1, deve essere svolta presso la sede dichiarata dall'Organismo nell'ambito dell'istruttoria, sita in **TITO (PZ) - C.DA S. LOJA - AGORÀ SHOPPING VILLAGE – AREA 1**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
2. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, conforme a quanto riportato nel punto 7 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

3. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, a quelli previsti nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 ed alle le disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.
4. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto, con le modalità stabilite nel punto 2 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

#### Art. 3

Per qualsiasi modifica alle condizioni di fatto e di diritto dichiarate dall'Organismo nell'istanza e nel corso nell'istruttoria di autorizzazione, dovrà essere effettuata comunicazione, oppure richiesto apposito nulla osta alle Amministrazioni competenti, secondo quanto previsto al punto 5 dell'Allegato C del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

#### Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 decorre dalla data del protocollo del presente atto e mantiene la scadenza dell'autorizzazione rilasciata in data **04 settembre 2014** ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 .
2. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione le Amministrazioni competenti effettuano, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 e con cadenza almeno biennale, verifiche e controlli, anche presso la sede dell'Organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

#### Art. 5

L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, di quanto previsto nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 o nel presente decreto di autorizzazione costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 16 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

Il presente decreto è inoltrato alla Commissione Europea a cura del Ministero dello Sviluppo Economico e viene pubblicato sui siti istituzionali delle Amministrazioni competenti che lo hanno adottato.

**Il Presidente  
del Consiglio Superiore dei  
Lavori Pubblici**  
Massimo Sessa

**Il Direttore Centrale per la  
Prevenzione e la Sicurezza  
Tecnica**  
Tolomeo Litterio

**Il Direttore Generale per il  
Mercato, la Concorrenza, il  
Consumatore, la Vigilanza e  
la Normatività Tecnica**  
Mario Fiorentino